

ACCORDO DI PROROGA EVR

Bolzano, addì 15 dicembre 2022

tra

il **Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano / Kollegium der Bauunternehmer der Autonomen Provinz Bozen**, rappresentato dal Presidente Sig. Michael Auer e dal Segretario Sig. Thomas Hasler, assistiti dal Sig. Josef Negri e dal Sig. Robert Tauber,

e


la **FLC/LFB - FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI/ LANDES-FÖDERATION DER BAUARBEITER**, costituita da:

- **FENEAL-SGK/UII** rappresentata dal Segretario Generale Matteo Salvetti, dal signor Michele Pavan e dal signor Maurizio D'Aurelio;
- **FILCA-SGB/CISL** rappresentata dal Segretario Generale Martin Voppichler e dal Sig. Georg Plaickner;
- **FILLEA-AGB/CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Marco Nardini, dal Sig. Heinrich Zelger, dal signor Stefan Schwarze e dal signor Alexander Freiburger;

L'USAS-Sezione Edili / ASGB-BAU, rappresentata dai signori Friedrich Oberlechner e Stefan Ladurner.

Premesso che:

- Il Contratto Integrativo Provinciale, valevole per tutte le imprese che svolgono nella Provincia di Bolzano le lavorazioni indicate in premessa al CCNL, da ultimo rinnovato dalle parti con accordo del 23 gennaio 2018, è scaduto in data 31.12.2020;
- nell'art. 4 del predetto Contratto Integrativo Provinciale è disciplinato il cd. Elemento variabile della retribuzione (EVR) per gli operai e per gli impiegati;
- il principio di ultrattività contrattuale, per la particolare natura dell'EVR quale premio variabile, concordato e verificato in sede territoriale, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato all'incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio rispetto al periodo congruo, non trova applicazione allo stesso;
- le parti hanno prorogato, in data 22.12.2021, la sola regolamentazione dell'EVR di cui all'art. 4 del predetto Contratto Integrativo Provinciale unicamente per l'anno 2022;



- è intenzione delle parti di prorogare, per il 2023, e quindi per un solo ulteriore anno, la sola regolamentazione dell'EVR e di cui all'art. 4 del predetto Contratto Integrativo Provinciale.

Tanto premesso:

- viste le disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato in data 03 marzo 2022 ed in particolare gli articoli 12 e 38;
- visto il Contratto Integrativo Provinciale del 23.01.2018,

si stipula

il seguente accordo di proroga dell'EVR e di cui all'art. 4 del predetto Contratto Integrativo Provinciale.

Art. 4



ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE REGOLAMENTAZIONE PER OPERAI E IMPIEGATI

L'elemento variabile della retribuzione, pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL avvenuta in data 1 luglio 2014, è da considerare quale premio variabile, concordato e verificato in sede territoriale, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato all'incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio rispetto al periodo congruo, come di seguito indicato.

L'elemento di cui sopra è erogato esclusivamente per le ore ordinarie effettivamente lavorate, per le festività e per le ore di recupero (banca ore e flessibilità): la base di computo è pertanto costituita dalle ore utilizzate ai fini Cassa Edile, fermo restando che gli importi di cui sopra non avranno incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e per l'effetto sono anche esclusi dagli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, così come dalla contribuzione al menzionato ente bilaterale.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con relativa ponderazione:

1. Numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%



3. Ore denunciate in cassa Edile, con esclusione delle ore di cassa integrazione guadagni per qualsiasi causale: 25%

4. crescita del PIL a livello provinciale: 25%

I periodi di riferimento mobili per il calcolo dell'EVR sono i seguenti:

Anno 2023: triennio 2020-2021-2022 su triennio 2019-2020-2021

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica dei suddetti indicatori e così per la prima volta nel mese di gennaio 2023.

Con riferimento ai suddetti indicatori le parti precisano che i primi tre sono riferiti agli anni Cassa Edile del settore industria, mentre il quarto è riferito all'anno di calendario.

All'esito del raffronto da effettuarsi ogni anno ai fini della determinazione dell'EVR con riferimento ai suddetti quattro parametri e periodi triennali, l'elemento variabile della retribuzione sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali dei parametri con risultato pari o positivo, sino al massimo del 100% dell'EVR. Non si determinerà alcuna erogazione a titolo di EVR nel caso in cui nessun parametro risulti positivo.

Determinata la percentuale a livello provinciale secondo le modalità di cui sopra, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;

2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'azienda ha la facoltà di non erogarlo.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali al Collegio dei Costruttori Edili e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, sarà erogato in 12 quote mensili al personale in forza. Anche per gli impiegati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato presso l'impresa nell'anno di riferimento. La frazione di mese non superiore a quindici giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Nel caso di passaggio di categoria da parte dei lavoratori nel corso dell'anno di riferimento è erogato l'EVR afferente l'ultima categoria di appartenenza.

Le parti si incontreranno entro il 31/12/2023 per verificare l'andamento di mercato e le relative condizioni contrattuali nazionali.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 01/01/2023 ed avrà validità fino al 31/12/2023, ovvero fino ad eventuale diverso termine stabilito dal nuovo CCNL o dalle parti.

Le parti tengono a precisare che quanto pattuito con questo accordo non costituisce rinnovo o modifica del Contratto Integrativo Provinciale di cui sopra, fermi restando gli aspetti economico/normativi dello stesso, che pertanto rimangono invariati.

Letto, confermato e sottoscritto

p. II COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

BAUKOLLEGIUM / COLLEGIO COSTRUTTORI


I-39100 Bozen/Bolzano

Schlachthofstraße 57 Via Macello

baukollegium.it/collegiocostruttori.it

St.-Nr./cqd.fisc.:94043550212

p. La FLC/LFB (FeNEAL-SGK/UII, FILCA-SGBCISL, FILLEA-AGB/CGIL)

A series of handwritten signatures in blue ink, representing the FLC/LFB union. The signatures are written over a horizontal line and are somewhat stylized and overlapping.

p. L' ASGB BAU

A single handwritten signature in blue ink, representing L' ASGB BAU. The signature is written in a cursive style.